



COMUNE DI LUMEZZANE
Provincia di Brescia

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

OGGETTO: ADOZIONE AI SENSI DELL'ART. 14 DELLA L.R. 12/05 DEL PIANO ATTUATIVO RELATIVO AL SUBENTRO DI NUOVA ATTIVITA' ARTIGIANALE NEL FABBRICATO UBICATO IN VIA FERMI (PROPRIETA' DITTA METALGLAS BONOMI S.R.L.).

L'anno **duemilatredici** addì **ventidue**
del mese di **ottobre** alle ore **19:00**
nella sala comunale delle adunanze della Giunta, previo invito di rito sono stati convocati i Signori:

			<i>Presente</i>	<i>Assente</i>
1.	Vivenzi Silverio	Sindaco	X	
2.	Facchinetti Lucio	ViceSindaco	X	
3.	Salvinelli Mario	Assessore Anziano	X	
4.	Alemanno Cosimo	Assessore	X	
5.	Capuzzi Andrea Pietro	Assessore	X	
6.	Berna Elena	Assessore		X
7.	Saleri Rosanna Clelia	Assessore	X	
8.	Pasotti Fausto Giovanni	Assessore	X	
		Totale	7	1

Con l'intervento e l'opera del Segretario Generale **Giardina Dott.ssa Maria Concetta**.

Verificato che gli Assessori intervenuti sono in numero legale, il Sindaco Sig. **Vivenzi Silverio** assume la presidenza, dichiara aperta la seduta e mette in discussione, per deliberare, l'argomento indicato in oggetto.

OGGETTO: ADOZIONE AI SENSI DELL'ART. 14 DELLA L.R. 12/05 DEL PIANO ATTUATIVO RELATIVO AL SUBENTRO DI NUOVA ATTIVITA' ARTIGIANALE NEL FABBRICATO UBICATO IN VIA FERMI (PROPRIETA' DITTA METALGLAS BONOMI S.R.L.).

LA GIUNTA COMUNALE

Relatore: Ass. Andrea Capuzzi

Premesso:

che all'interno del Comune di Lumezzane e precisamente in via Fermi è ubicata un'area sulla quale risulta esistente un fabbricato, destinato ad attività industriale, attualmente di proprietà dei sig.ri Bossini Angelo e Alberini Luciana Giuseppina, residenti rispettivamente a Lavenone (Bs) in via Cimavilla n. 14 e a Lumezzane (Bs) in via S. Filippo Neri n. 4;

che con scrittura privata prot. N. 13923 del 12/04/2013, i sopraccitati proprietari hanno delegato e autorizzato il sig. Bonomi Giordano in qualità di legale rappresentante della società QUATTROBI srl con sede a Lumezzane, in via Montini n. 106/a (c.f./p.iva 02946380983), promettente acquirente e legale rappresentante della società METALGLAS BONOMI srl con sede a Lumezzane in via V. Montini n. 106/a (c.f./p.iva 031655050984), futura utilizzatrice dell'immobile;

che tale area, catastalmente individuata al mappale n. 188 del foglio n. 35 N.C.T.R., è classificata nel P.G.T. vigente, approvato con delibera di Consiglio comunale n. 85 del 27/09/2007 e successivamente pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia – serie inserzioni e concorsi – n. 47 del 21 novembre 2007, in zona B2) – Mista, normata dall'art. 7 del Piano delle Regole;

che in tale zona l'art. 7 del Piano delle Regole ammette per gli edifici industriali, esclusivamente mediante piano attuativo, il subentro di nuova attività, anche se la nuova attività può essere avviata senza la necessità di eseguire opere edilizie, ad esclusione di quelle a rischio di incidente rilevante (Direttiva Severo Il D.Lgs. 334/99) a condizione che venga migliorata la situazione urbanistica complessiva della zona con interventi volti a realizzare nuovi spazi pubblici o di uso pubblico, con particolare riferimento ai parcheggi ed alle aree verdi e che sia dimostrata l'agevole accessibilità ai mezzi necessari al funzionamento dell'attività medesima;

che nel caso specifico, valutata la dotazione esistente delle aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico, ritenute sufficienti e idonee a supportare il peso insediativo del comparto in oggetto, il Sig. Bonomi Giordano ha proposto la realizzazione di nuove attrezzature indicate nel Piano dei Servizi ed esterne al perimetro del comparto in esame, ritenute di notevole interesse pubblico dall'Amministrazione Comunale;

che alla luce di quanto sopra enunciato il Sig. Bonomi Giordano ha stipulato in data 26/07/2013 con l'Amministrazione Comunale e altri operatori una convenzione per la concessione dell'area di proprietà comunale posta in via Verginella, catastalmente

identificata al mappale n. 282 del foglio n. 14 N.C.T., avente superficie pari a circa 440,00 mq per la realizzazione di parcheggi pubblici;

che in tale convenzione, per la parte di competenza del sig. Bonomi Giordano, sono stati previsti i seguenti impegni:

- ✓ versamento della somma pari ad € 21.735,00 dovuta per la monetizzazione delle aree destinate ad attrezzature pubbliche non reperite all'interno del comparto e valutate per un importo unitario pari ad 150,00 €/mq;
- ✓ partecipazione alla realizzazione dei parcheggi pubblici in via Verginella per un importo pari ad € 17.325,41, garantiti mediante polizza fidejussoria n. 03115/8200/00580818 emessa dalla Banca Intesa Sanpaolo in data 11/09/2013 e oggetto della Segnalazione certificata di Inizio attività (S.C.I.A.) prot. N. 33241 del 27/09/2013;

che il sig. Bonomi Giordano ha presentato in data 12/04/2013, prot. n. 13923 e successiva integrazione del 05/09/2013, prot. N. 30484, un'istanza di Piano attuativo relativa al cambio di attività in fabbricato industriale esistente, ubicato in via Fermi, a firma dell'ing. Gnutti Maurilio, iscritto all'Ordine degli ingegneri di Brescia al n. 1141, composto dalla seguente documentazione:

- ✓ relazione tecnica-illustrativa dell'intervento;
- ✓ documentazione fotografica;
- ✓ copia della convenzione urbanistica stipulata in data 26/07/2013 per la realizzazione di opere di urbanizzazione fuori comparto;
- ✓ studio previsione di impatto acustico;
- ✓ estratti: mappa, P.G.T., aerofotogrammetrico;
- ✓ tav. unica: planimetria generale, pianta piano terra stato di fatto, pianta piano terra di progetto, pianta piano terra stato di fatto;

che il piano attuativo in oggetto prevede il subentro di nuova attività produttiva in fabbricato industriale esistente senza la necessità di eseguire opere edilizie;

che tale nuova attività consiste in "magazzino per assemblaggio e deposito di accessori per serramenti porte e finestre (maniglie, cerniere, ecc.)";

che il fabbricato industriale esistente risulta accessibile ai mezzi necessari al funzionamento dell'attività medesima;

che per quanto il rispetto degli obblighi di cui all'art. 6 delle n.t.a. del Piano dei Servizi del vigente P.G.T. in tema di attrezzature pubbliche e di interesse pubblico, vengono totalmente assolti negli impegni previsti nella sopraccitata convenzione approvata con delibera di Giunta comunale n. 153 del 23/07/2013 e stipulata in data 26/07/2013;

che l'area di cui sopra è ricompresa nel perimetro del centro edificato, delimitato ai sensi dell'art.18 della Legge n. 865/71;

che l'area non è soggetta a vincolo paesaggistico ai sensi del D.Lgs. 22/01/2004, n. 42;

che l'area non è gravata da vincolo idrogeologico di cui all'art. 1 del R.D.L. 30/12/1923, n. 3267 ed all'art. 57 della legge regionale n. 12 del 2005 e s.m.i.;

Visti:

l'art. 28 - comma 5 della legge 17.08.1942 n. 1150, modificato dall'art. 8 della legge 06.08.1967 n. 765, il quale dispone che l'attuazione del piano attuativo è subordinata alla stipula di una convenzione;

l'art. 46 della legge regionale n. 12/2005 il quale determina il contenuto della convenzione per quanto attiene gli oneri e le opere di urbanizzazione primaria e secondaria a carico del lottizzante;

l'art. 14 della legge regionale 12/2005 che determina la procedura di approvazione dei piani attuativi e loro varianti;

l'art. 57, comma 6 e art. 122, comma 8 , del decreto legislativo n. 163 del 2006 e s.m.i.;

Ritenuto opportuno da parte dell'Amministrazione comunale adottare il presente Piano attuativo in quanto migliorativo della situazione urbanistica esistente;

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica e dato atto che il presente provvedimento non richiede il parere di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi e forme di legge,

d e l i b e r a

1. di adottare il Piano Attuativo relativo al subentro di nuova attività del fabbricato industriale ubicato in via Fermi n. 4, di proprietà dei sig.ri Bossini Angelo e Alberini Luciana Giuseppina e del quale risultano future acquirenti e utilizzatrici le Soc. Quattrobi srl e Metalglas Bonomi srl, catastalmente individuato al mappale n. 193-614-615 del foglio n. 16 N.C.T.R., classificato in zona B2) del Piano delle Regole del vigente P.G.T., come risulta dai seguenti atti ed elaborati allegati al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale:
 - ✓ relazione tecnica-illustrativa dell'intervento;
 - ✓ documentazione fotografica;
 - ✓ copia della convenzione urbanistica stipulata in data 26/07/2013 per la realizzazione di opere di urbanizzazione fuori comparto;
 - ✓ studio previsione di impatto acustico;
 - ✓ estratti: mappa, P.G.T., aerofotogrammetrico;
 - ✓ tav. unica: planimetria generale, pianta piano terra stato di fatto, pianta piano terra di progetto, pianta piano terra stato di fatto;
2. di prescrivere il rispetto di tutti gli obblighi e gli impegni previsti nella convenzione approvata dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 153 del 23 luglio 2013;
3. di dare atto che l'attività che si insedierà nel comparto consiste in "magazzino per assemblaggio e deposito di accessori per serramenti porte e finestre (maniglie, cerniere, ecc.)";

4. di dare atto che, ai sensi del 2°, 3° e 4° comma dell'art. 14 della L.R. 12/05, la presente deliberazione con i relativi allegati, sarà depositata per quindici giorni consecutivi nella segreteria comunale; gli atti saranno altresì pubblicati nel sito informatico dell'amministrazione comunale; del deposito e della pubblicazione nel sito informatico dell'amministrazione comunale sarà data comunicazione al pubblico mediante avviso affisso all'albo pretorio;
5. che nei quindici giorni successivi chiunque potrà presentare le proprie osservazioni; decorso tale termine ed entro sessanta giorni dalla predetta scadenza, la Giunta comunale deciderà sulle osservazioni ed approverà in via definitiva il piano attuativo;
6. che sarà rispettato quanto previsto all'art. 39 del Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 in merito alla trasparenza dell'attività di pianificazione e governo del territorio;
7. di dare atto che, ai sensi dell'art. 3.1.14 del Regolamento locale di igiene tipo (concorso per la formazione di strumenti urbanistici), dovrà essere acquisito il parere tecnico del responsabile del Distretto Socio Sanitario Valle Trompia dell'ASL di Brescia che lo esprimerà entro 60 gg dal ricevimento della richiesta;
8. di dare atto che, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 il presente provvedimento non richiede il parere di regolarità contabile del Dirigente del Servizio Finanziario, in quanto non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata;
9. di dichiarare, con separata ed unanime votazione, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
10. di comunicare la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Letto il presente verbale, viene confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
Vivenzi Silverio

IL SEGRETARIO GENERALE
Giardina Dott.ssa Maria Concetta

Reg. Pubbl.ni n. **826**

Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che il presente Verbale viene pubblicato all'Albo Pretorio informatico di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire **da oggi**.

Contemporaneamente viene:

- trasmessa in copia ai Capigruppo consiliari con prot. n. **36763**

Lumezzane, **24 ottobre 2013**

IL SEGRETARIO GENERALE
Giardina Dott.ssa Maria Concetta

Il sottoscritto Segretario Generale certifica che la suesesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio informatico del Comune e la stessa è divenuta **ESECUTIVA** ai sensi dell'art. 134, comma 3 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Lumezzane, **18 novembre 2013**

IL SEGRETARIO GENERALE
Giardina Dott.ssa Maria Concetta



COMUNE DI LUMEZZANE

Provincia di Brescia

Via Monsuello 154 - 25065 Lumezzane S.S.
Tel . 030/89291 - FAX 030/8921510
Partita I.V.A. 00563590983 - Cod. Fisc. 00451340178

CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE DELL'AREA DI PROPRIETA' COMUNALE POSTA IN VIA VERGINELLA PER LA REALIZZAZIONE DI PARCHEGGI PUBBLICI

Concluso tra:

Il Comune di Lumezzane (codice fiscale 00451340178) con sede in Lumezzane, via Monsuello 154 nella persona del Dirigente Dipartimento Interventi Territoriali Arch. Gian Piero Pedretti, nato a Pianico (BG) il 22.08.1955, espressamente autorizzato alla presente stipula in forza della deliberazione della Giunta Comunale n. ___ del _____ esecutiva ai sensi di legge;

e

La società Becchetti Chino srl (00544530173) con sede in Lumezzane, via Manzoni 1 amministratore unico sig. Becchetti Federico nato a Brescia il 02/09/1969, (definito in seguito quale "soggetti privati")

e

la ditta Metalglas Bonomi srl con sede in Lumezzane, via Montini 106/A (C.F. 031655050984) nella persona del suo legale rappresentante sig. Bonomi Giordano nato a Brescia il 11/04/1945 (definito in seguito quale "soggetti privati")

e

il sig. Mori Nicola nato a Lumezzane il 19.10.1954 e residente in Lumezzane via A. De Gasperi 73 (CF MRONCL54R19E738J) (definito in seguito quale "soggetti privati")

e

il sig. Mori Marino nato a Lumezzane il 29.09.1962 e residente in Lumezzane via Caselli 20 (CF MROMRN62P29E738J) (definito in seguito quale "soggetti privati")

e

il sig. Mori Domenico Emiliano nato a Lumezzane il 02.01.1958 e residente in Lumezzane via Caselli 16 (CF MRODNC58A02E738L) (definito in seguito quale "soggetti privati")

e

il sig. Mori Arturo nato a Lumezzane il 11.10.1938 e residente in Lumezzane via Doselli 47 (CF MRORTR38R11E738F) (definito in seguito quale "soggetti privati")

e

il sig. Mori Marco nato a Lumezzane il 06.08.1971 e residente in Lumezzane via Padre Bolognini 52/g (CF MROMRC71M06E738G) (definito in seguito quale "soggetti privati")

e

il sig. Mori Claudio Antonio nato a Lumezzane il 06.08.1968 e residente in Manerba del Garda via San Faustino 16 (CF MROCDN68M06E738L) (definito in seguito quale "soggetti privati")

e

la sig.ra. Mori Roberta nata a Lumezzane il 07.07.1965 e residente in Brescia via Valvenosta 10 (CF MRORRT65L47E738W) (definito in seguito quale "soggetti privati")

e

la sig.ra Zanetti Giuseppina nata a Lumezzane il 13.10.1927 e residente in Lumezzane via Dosselli 47 (CF ZNTGPP27R53E738T) (definito in seguito quale "soggetti privati")

i quali, premesso che:

- I soci accomandatari amministratori della società Becchetti F.Ili (Chino) di Becchetti Antonio e Becchetti Giuseppe società in accomandita semplice (ora società Becchetti Chino srl) hanno presentato in data 31.10.2011 e successive integrazioni, richiesta per la realizzazione di un cambio di destinazione d'uso di superficie da residenziale a produttiva relativamente agli immobili siti in Comune di Lumezzane e distinti al N.C.T.U. al Fg 36 mappali 65, 66, 67;
- Per poter realizzare l'intervento è necessario soddisfare la dotazione minima di standard previsti dal Piano dei Servizi del PGT pari al 15% della SLP complessiva del fabbricato, di cui il 50% deve essere destinato a parcheggio pubblico e il restante 50% a verde;
- Il 50% di standard a parcheggio pubblico, per la pratica sopraccitata, equivale a 79,25 mq;
- La società Becchetti F.Ili (Chino) di Becchetti Antonio e Becchetti Giuseppe società in accomandita semplice non dispone di un'area adeguata pertanto ha richiesto al Comune di Lumezzane di poter soddisfare lo standard mediante realizzazione di parcheggi pubblici su un'area di proprietà comunale sita in via Verginella;

Premesso inoltre che:

- Il sig. Bonomi Giordano in qualità di legale rappresentante della ditta Metalglas Bonomi srl ha presentato in data 12.04.2013 prot. n. 13923 richiesta di autorizzazione alla realizzazione di un piano attuativo sull'immobile adibito a laboratorio sito in via E. Fermi 4, individuato catastalmente con il Fg 35 mapp. 188
- Per poter realizzare l'intervento è necessario soddisfare la dotazione minima di standard previsti dal Piano dei Servizi del PGT pari al 15% della SLP complessiva del fabbricato, di cui il 50% deve essere destinato a parcheggio pubblico e il restante 50% a verde;
- Il 50% di standard a parcheggio pubblico, per la pratica sopraccitata, equivale a 72,45 mq;
- La ditta Metalglas Bonomi srl non dispone di un'area adeguata pertanto ha richiesto al Comune di Lumezzane di poter soddisfare lo standard mediante realizzazione di parcheggi pubblici su un'area di proprietà comunale sita in via Verginella;

Premesso infine che:

- I sigg. Mori Arturo, Nicola, Domenico, Marino, Marco, Claudio, Roberta e Zanetti Giuseppina sono proprietari di una porzione di immobile identificata catastalmente come NCT/14 mapp. 193 parte;
- È loro intenzione presentare un piano attuativo sull'immobile sopraccitato, ma per poter realizzare è necessario soddisfare la dotazione minima di standard previsti dal Piano dei Servizi del PGT pari al 15% della SLP complessiva del fabbricato, di cui il 50% deve essere destinato a parcheggio pubblico e il restante 50% a verde;
- Il 50% di standard a parcheggio pubblico, per la pratica sopraccitata, equivale a 358,41 mq ovvero n. 14 posti auto, mentre il 50% di standard a verde equivale a 358,41 mq;
- I sigg. Mori Arturo, Nicola, Domenico, Marino, Marco, Claudio, Roberta e Zanetti Giuseppina attualmente con l'area di loro proprietà sono in grado di soddisfare parte dello standard dovuto a parcheggio pubblico, ovvero mq 270,91, restando esclusi pertanto mq 87,50;
- Al fine di soddisfare lo standard dei restanti mq 87,50 i sigg. Mori Arturo, Nicola, Domenico, Marino, Marco, Claudio, Roberta e Zanetti Giuseppina hanno richiesto al Comune di Lumezzane di poter soddisfare lo standard mediante realizzazione di parcheggi pubblici su un'area di proprietà comunale sita in via Verginella;
- I sigg. Mori Arturo, Nicola, Domenico, Marino, Marco, Claudio, Roberta e Zanetti Giuseppina inoltre non dispongono di una superficie 358,41 mq da cedere a titolo di standard a verde nella zona adiacente l'immobile identificato catastalmente come NCT/14 mapp. 193 parte, motivo per il quale hanno proposto di cedere un'altra area con accesso da via Brescia e ricadente all'interno del mappale 22 del Fg 10;
- Alla luce della diversa ubicazione delle aree cedute a verde e del diverso valore delle medesime i sigg. Mori Arturo, Nicola, Domenico, Marino, Marco, Claudio, Roberta e Zanetti Giuseppina propongono una cessione di circa 750 mq, come meglio disciplinata da apposita convenzione;

Ritenuto di accogliere la richiesta presentata dai summenzionati soggetti consistente nella realizzazione di parcheggi pubblici in via Verginella, necessari per il soddisfacimento degli standard urbanistici;

tutto ciò premesso e considerato, le parti come sopra costituite e rappresentate convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1

Le parti innanzitutto riconoscono ed accettano la premessa narrativa;

Art. 2

Il Comune di Lumezzane concede ai soggetti privati l'autorizzazione all'utilizzo di un'area comunale sita in via Verginella, individuata catastalmente al Fg 14, mappale 282, avente una superficie di 440 mq circa, per la realizzazione di parcheggi pubblici. Per tale concessione i soggetti privati dovranno versare a favore del Comune di Lumezzane le seguenti somme:

- la società Becchetti Chino srl dovrà versare la somma di € 23.775,00 (€/mq 150,00 x 158,5 mq di aree dovute per lo standard) in tre rate di cui la prima, dell'importo di € 3.775,00 in sede di firma della presente convenzione e le restanti due, dell'importo di € 10.000,00 cad., entro rispettivamente il 15.12.2014 e il 15.12.2015;
- la società Metalglas Bonomi srl dovrà versare, in sede di firma della presente convenzione, la somma di € 21.735,00 (€/mq 150,00 x 144,90 mq di aree dovute per lo standard);
- i sigg. Mori Arturo, Nicola, Domenico, Marino, Marco, Claudio, Roberta e Zanetti Giuseppina dovranno versare, in sede di firma della presente convenzione, la somma di € 13.125,00 (€/mq 150,00 x 87,50 mq di aree dovute per lo standard).

Art. 3

I soggetti privati, a loro totale cura e spese, si impegnano a realizzare sull'area oggetto di concessione dei parcheggi pubblici, come da progetto allegato, composto dai seguenti elaborati:

- Tav. 3 Pianta e sezioni di progetto;
- Tav 4 Planimetria e standard di progetto;
- Computo metrico.

Art. 4

I sigg. Mori Arturo, Nicola, Domenico, Marino, Marco, Claudio, Roberta e Zanetti Giuseppina si impegnano, in sede di firma della convenzione per il piano attuativo relativo all'impianto produttivo di via Disselli:

- a versare a favore del Comune di Lumezzane, in due rate uguali la somma di € 24.000,00 a titolo di valorizzazione dell'immobile di loro proprietà posto al

- piano seminterrato dovuto alla possibilità di realizzare un accesso carraio al medesimo;
- a cedere, con spese catastali e notarile a loro carico, un'area di circa 750 mq ricadente all'interno del mappale 22 del Fg 10 dovuta quale standard urbanistico a verde, nonché i mappali 394 e 395 del Fg. 10, secondo quanto previsto dalla convenzione urbanistica a firma del notaio dott.ssa Piardi rep. N. 89609 del 26.03.1997.

Art. 5

I lavori per la realizzazione dei parcheggi dovranno avere inizio entro 30 giorni dal rilascio del primo titolo edilizio abilitativo agli interventi richiamati in premessa e dovranno essere terminati entro e non oltre 5 mesi dalla data del rilascio del primo permesso di costruire.

I lavori dovranno essere realizzati nel rispetto delle normative vigenti in materia con particolare riferimento alle norme di sicurezza sollevando a tal proposito il Comune da qualsiasi responsabilità in ordine ad eventuali incidenti o danni a persone o cose.

A garanzia sia della corretta esecuzione dei lavori come da progetto approvato, nonché per la loro ultimazione nei tempi prescritti, i privati si impegnano, ciascuno per la propria quota, a presentare in sede di firma della presente convenzione una fideiussione a favore del Comune di Lumezzane.

Le polizze fidejussorie bancarie o assicurative del valore di:

- € 17.325,41 per la società Becchetti Chino srl
- € 17.325,41 per la società Metalglas Bonomi srl,
- € 17.325,41 per sigg. Mori Arturo, Nicola, Domenico, Marino, Marco, Claudio, Roberta e Zanetti Giuseppina,

corrispondenti indicativamente al valore complessivo delle opere da realizzare, dovranno essere integrate con la clausola della rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta del Comune. Le polizze saranno svincolate solamente al termine dei lavori.

In caso di ritardo nella consegna dei lavori verrà applicata una penale pari all'1% (un per cento) dell'importo complessivo dei lavori per ogni giorno di ritardo e verrà applicata mediante richiesta di versamento presso la tesoreria comunale e in caso di insolvenza, mediante escussione dalla fideiussione di cui al comma precedente.

Art. 6

I soggetti privati si impegnano:

- a tenere informata l'Amministrazione Comunale dell'andamento dei lavori;
- a presentare il collaudo statico delle opere eseguite;
- a richiedere, sostenendone le rispettive spese, il collaudo tecnico/amministrativo dell'opera entro e non oltre 60 giorni dall'ultimazione dei lavori per la realizzazione dei parcheggi;

- a non richiedere in nessun caso al Comune rimborsi per le spese sostenute per la realizzazione dei parcheggi, indipendentemente dalla realizzazione o meno delle opere edilizie private di cui agli interventi citati in premessa,
- a sostenere tutte le spese notarili derivanti dal presente atto.

Art. 7

La società Becchetti Chino srl si impegna a presentare in sede di firma della presente convenzione, a garanzia del pagamento della somma di cui sopra, una fideiussione a favore del Comune di Lumezzane. La polizza fidejussoria bancaria o assicurativa del valore complessivo di € 20.000,00, dovrà essere integrata con la clausola della rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta del Comune. La polizza sarà svincolata solamente dopo il pagamento di quanto pattuito.

Art. 8

La concessione, in quanto necessaria al fine di soddisfare gli standard richiesti dal Piano dei Servizi del PGT, è condizione necessaria per il rilascio dei titoli abilitativi agli interventi edilizi richiesti dai soggetti privati.

Art. 9

I soggetti privati sono responsabili dei danni che dovessero derivare comunque a se stessi, a terzi o al Comune in dipendenza della concessione e a loro carico sarà il rimborso per intero dei danni stessi, senza riserve ed eccezioni.

Art. 10

Per ogni controversia è competente il Foro di Brescia.

Art. 11

Per quanto non previsto dal presente contratto le parti rinviano a quanto disposto dalla normativa vigente in materia, con particolare riferimento agli artt. 1667 e ss del Codice Civile.

Art. 12


Il Comune ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003 e successive modificazioni, informa i soggetti privati che tratterà i dati contenuti nel presente atto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle Leggi e dai Regolamenti comunali in materia.

Art. 13

Il presente accordo è da ritenersi impegnativo per i privati che lo sottoscrivono in segno di accettazione mentre diverrà impegnativo per l'Amministrazione Comunale non appena intervenuta l'approvazione da parte dell'organo competente.

Letto, confermato e sottoscritto in segno di integrale accettazione.

Lumezzane, _____

Per Il Comune di Lumezzane Comune di Lumezzane Dirigente Dipartimento Interventi Territoriali Arch. Gian Piero Pedretti	Per la ditta Metalglas Bonomi srl Sig. Bonomi Giordano <i>METALGLAS BONOMI SRL</i> LUMEZZANE S.A. (BS)	Per la ditta Becchetti Chino srl societa a responsabilita limitata con unico socio Sig. Becchetti Federico  BECCHETTI CHINO s.r.l. Via A. ... 25065 LUMEZZANE (BS) C.F. 00544530173 - P. IVA 00569980360
	Il sig. Mori Arturo <i>Mori Arturo</i>	Il sig. Mori Nicola <i>Mori Nicola</i>
Il sig. Mori Marino <i>Mori Marino</i>	Il sig. Mori Domenico <i>Mori Domenico</i>	Il sig. Mori Marco <i>Mori Marco</i>
Il sig. Mori Claudio <i>Mori Claudio</i>	La sig.ra. Mori Roberta <i>Mori Roberta</i>	La sig.ra Zanetti Giuseppina <i>Zanetti Giuseppina</i>

RELAZIONE TECNICA

**OGGETTO: PIANO ATTUATIVO SUBENTRO ATTIVITA' ARTIGIANALE
IN VIA E FERMI N° 4 LUMEZZANE (BS)**

COMMITTENTE : METALGLAS BONOMI SRL sede via Montini n 106/A-Lumezzane

Il fabbricato in oggetto adibito a laboratorio è situato in via E Fermi n° 4 Lumezzane identificato al N.C.T.R. al Fg 35 mapp. n° 188 ricompreso in zona B2 "Miste" del PGT.

Il laboratorio è stato per anni adibito ad attività di lavorazioni meccaniche.

Attualmente il laboratorio è libero da attività, è intenzione da parte della Società denominata "METALGLAS BONOMI S.R.L" con sede in via Montini n° 108/b Lumezzane, subentrarvi.

La Società "METALGLAS BONOMI S.R.L" ha come obiettivo la realizzazione di un magazzino per assemblaggio e deposito di accessori per serramenti porte e finestre (maniglie, cerniere ecc) con modeste lavorazioni come indicato negli elaborati progettuali.(Tavola 3)

L'immobile in oggetto è composto da laboratorio-magazzino al piano terra della superficie di Mq 648 ,con servizi di circa Mq 36,00 , vi si accede tramite strada privata (mapp 189- Fg 35) dalla Via Volta, con corte interna da adibire a parcheggio dei dipendenti e area di manovra.

Il "progetto" allegato prende quindi in esame un intervento atto a ridurre il peso insediativo storico da attività di lavorazione e produzione a magazzino di assemblaggio con modeste lavorazioni.

E' prevista la bonifica della attuale copertura in eternit prima dell' avvio della nuova attività.

